

---

**Comune di Saint-Christophe**

---

*Esercizio 2024*

---

*DOCUMENTO*

**NOTA INTEGRATIVA AL  
BILANCIO DI PREVISIONE  
2024/2025/2026**

---

## Tempi e modalità di approvazione del bilancio 2024 - 2026

L'amministrazione comunale intende approvare il bilancio di previsione 2024/2026 entro il 31 dicembre 2023, termine previsto all'art.151 comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

La presente nota integrativa, allegata al bilancio, viene compilata ai sensi dell'art. 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011 indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti prima all'approvazione della Giunta Comunale come organo proponente e poi in seguito al Consiglio Comunale come organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *“disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”* (D. Lgs.118/11).

L'ente e gli uffici di programmazione operano pertanto secondo questi presupposti, agendo con la diligenza tecnica richiesta, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, oppure in assenza di modelli ufficiali di riferimento e vincolanti, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”* (D. Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che a livello di regola generale *le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali di cui al D. Lgs.118/2011*, si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili secondo il *principio contabile generale n.13 – definito come “Neutralità e imparzialità”*;
- il sistema di bilancio, nato anche per assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione,

assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio, quindi i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in modalità tale da favorire la loro diffusione nel rispetto del *principio n.14 – che riguarda la “Pubblicità” dei dati di bilancio*;

- il bilancio, ed i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale nel rispetto in questo caso del principio generale *n.18 definito di “Prevalenza della sostanza sulla forma”*.

### **Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali**

Il bilancio triennale è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, seppure prendano in esame un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare, seguendo il rispetto del *principio n.1 – cioè della “Annualità” del bilancio*;
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica, per cui il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese nel rispetto del *principio n.2 – cosiddetto dell’ “Unità”*;
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio nel rispetto del cosiddetto *principio n.3 – dell’ “Universalità”*;
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite nel rispetto del *principio n.4 – cosiddetto dell’ “Integrità”*.

**A) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità e ai crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.**

### **Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio**

I Principi contabili definiscono i contenuti minimi della “Nota integrativa” e tra questi, in posizione prevalente del Paragrafo 9.1.1. si fa riferimento ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo ritenendo che nella lettura del documento di bilancio sia quanto mai opportuno sottolineare questi punti a dimostrazione della sostenibilità del bilancio di previsione.

Procediamo pertanto ad analizzare i criteri di valutazione delle entrate e delle spese.

## **Criteri di valutazione delle entrate**

### **Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni**

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

### **Imposte, Tasse e Tributi locali**

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Tributi. I ruoli o liste di carico ordinarie sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;

### **Entrate tributarie**


Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.


In particolare:

- Tributi. I ruoli o liste di carico ordinarie sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica. Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti. Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo.

Pur non avendo apportato variazioni significative al sistema tariffario in vigore nel 2023 la previsione delle entrate tributarie si assesta sulla cifra di Euro.2.291.800,00 e registra un leggero aumento sia rispetto allo stanziamento iniziale 2023 (Euro.2.155.100,00) che a quello definitivo 2023 (Euro.2.269.100,00).

Si riportano di seguito i dati relativi alle principali entrate tributarie:





### Trasferimenti di parte corrente

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trasferimenti da PA quali Regione, Città Metropolitana, Consorzi e poi famiglie, imprese, istituzioni private. Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- Trasferimenti UE. Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma.

L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione. Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia. In ultima analisi i trasferimenti correnti sono stati inseriti a bilancio in funzione dei dati storici in possesso dell'ente ed in funzione degli stanziamenti assegnati o conosciuti al

momento di redazione del bilancio coordinati con le disposizioni della vigente Legge di bilancio annuale e/o leggi e provvedimenti regionali di assegnazione di risorse o compartecipazioni o ristori di perdite di gettito.

	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
<b>E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>	74.503,56	22.310,00	22.310,00

Stanziamiento (prev.)

■ Andamento Annuale



	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
<b>E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>	2.998.174,12	2.998.174,12	2.998.174,12



Nell'ambito dei trasferimenti correnti iscritti al titolo II dell'entrata, la previsione 2024 è stata stimata in Euro.3.072.677,68 più alto del dato di previsione 2023 (Euro.2.665.301,10) in relazione al maggior trasferimento regionale e più basso della previsione assestata 2023(Euro.3.145.296,35) che conteneva l'iscrizione di parte dei contributi PNRR per la trasformazione digitale della P.A.

Le entrate più rilevanti previste riguardano:

- il trasferimento finanziario senza vincoli settoriali di destinazione erogato dalla Regione, stimato in Euro.2.405.584,12;
- il contributo BIM, destinato interamente a copertura di spese correnti, stimato in Euro.119.000,00

La previsione rimane costante nel triennio.

### Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la cessione di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- Interessi attivi. Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;

- Gestione dei beni. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi sono state previste con il medesimo criterio. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extra.

Le entrate extra-tributarie rappresentano la quota di risorse dell'ente determinata in base alle attività e servizi (servizi scolastici, servizi cimiteriali, servizi amministrativi, servizi commerciali) che l'ente intende attivare per l'utenza, secondo le tariffe applicate e secondo le percentuali di copertura di costo che l'amministrazione ha ritenuto di coprire. Si aggiungono ai proventi da servizi i proventi derivanti dalla gestione attiva del proprio patrimonio (affitti e canoni) e i proventi del "Canone unico patrimoniale" che unisce in un unico provento le gestioni della occupazione di suolo pubblico, delle iniziative pubblicitarie sul territorio e del servizio pubbliche affissioni. I proventi di questo canone come al pari le stime sui proventi delle tariffe sono legati a dati storici e fatto salvo che i servizi vengano ampliati va da sé che la previsione è legata ad un fattore numerico di servizi erogati in eguale misura nelle annualità precedenti. In questo caso le valutazioni sono fatte su una media di proventi a livello pluriennale e tenendo in debita considerazione le attività di prevenzione messe in atto dal Comando P.L.

	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	536.570,00	458.900,00	460.100,00
<i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<i>Interessi attivi</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Altre entrate da redditi da capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	158.100,00	155.100,00	155.100,00
<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>773.670,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>694.200,00</b>



La previsione delle entrate extratributarie 2024, ammontante ad Euro.773.670,00. La netta diminuzione sia


rispetto al dato di previsione 2023 (Euro. 1.160.280,00) che alla previsione assestata (Euro.1.345.533,99) è dovuta al subentro della SEV Srl nella gestione dell'intero ciclo del Servizio Idrico Integrato a decorrere dal 01/01/2024.

### **Entrate in conto capitale**

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E). Le previsioni di bilancio sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio tenendo conto che le entrate che derivano da:

- Trasferimenti in conto capitale. Sono previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- Alienazioni immobiliari. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- Alienazione di beni o servizi non immobiliari. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- Cessione diritti superficie. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- Concessione di diritti patrimoniali. Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;
- Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione). In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale.

	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
<b>Tributi in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Contributi agli investimenti</b>	875.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	69.000,00	0,00	0,00
<b>Altre entrate in conto capitale</b>	100.000,000	200.000,00	300.000,00
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>425.000,00</b>



### Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto delle operazioni da cui hanno poi origine le previsioni di entrata, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti nel versante delle spese, si rimanda a quanto riportato nel corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Non sono previste entrate da riduzione di attività finanziarie.

### **Accensione di prestiti**

Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare:

- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- Assunzione di prestito flessibile
- Accesso al fondo rotativo per l'progettualità
- Anticipazioni di liquidità a lungo termine
- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, deve essere effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Non sono previste accensioni di prestiti.

### **Anticipazioni**

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione da adottare, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Non sono previste anticipazioni di cassa.

## **Criteri di valutazione delle spese**

### **Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni**

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità). Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici

più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota Integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità). Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti imm modificabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico. Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità). Le previsioni sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

### **Spese correnti**

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva regionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione.
- Rinnovi contrattuali (personale). La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- Trattamento accessorio e premiante (personale). Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- Aggi sui ruoli e comunque sulle attività di riscossione coattiva e costi annessi di riscossione (beni e servizi). È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario e qualora non attivata nell'esercizio di competenza stanziate le disponibilità nell'ambito del fondo oneri futuri
- Gettoni di presenza (beni e servizi). Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;

- Utilizzo beni di terzi (beni e servizi). Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti). Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
- Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti). Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi). Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi). Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di re-imputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- Sentenze in itinere (beni e servizi). La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese correnti.

SPESE CORRENTI		Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
101	Redditi da lavoro dipendente	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	105.940,00	105.940,00	105.940,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.583.117,56	1.432.024,00	1.430.524,00
104	Trasferimenti correnti	2.129.430,00	2.130.930,00	2.127.930,00
107	Interessi passivi	120,00	-	-
108	Altre spese per redditi da capitale	13.000,00	13.000,00	13.000,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.150,00	8.150,00	8.150,00
110	Altre spese correnti	386.578,80	370.992,60	370.992,60
	<b>Totale Spese correnti</b>	<b>5.424.625,83</b>	<b>5.261.036,60</b>	<b>5.256.536,60</b>

### Fondi ed accantonamenti

Rispetto alla richiesta di maggiori informazioni circa la "valutazione dei criteri di formulazione delle pre-

visioni “ prevista dai principi contabili necessita porre particolare attenzione agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità e anche in funzione delle nuove esigenze rappresentate dall'obbligo di accantonare risorse al fondo garanzia debiti commerciali qualora non risultino correttamente rispettati i vincoli di riduzione dello stock di debito commerciale rispetto al 31.12. a.p. e riportati i tempi medi di pagamento nel rispetto del termine massimo di 30 gg. ricezione fattura.

### **Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come “posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati”.

La dimensione iniziale del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto che consiste in una quota di avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità. Via via nei bilanci, rispetto alle annualità di competenza, si procede a strutturare un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa, costituendo di fatto un risparmio forzoso per l'ente.

L'obiettivo è pertanto, quello di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo determinando una quota di avanzo a destinazione vincolata. Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli. La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, in seguito alla quale sono state individuate le seguenti tipologie di entrate da far confluire nel fondo:

Tipologie di entrate destinate ad alimentare F.C.D.E
1.01.1113 - IMU - Recupero evasione
1.02.1203 - TARI - Tributo sui rifiuti
3.01.3114 - Proventi servizio mensa/refezione scolastica - IVA
3.01.3116 - Proventi cimitero comunale - IVA
3.01.3120 - Proventi biblioteca comunale - IVA
3.01.3132 - Proventi Acquedotto Comunale - IVA
3.01.3138 - Proventi discarica comunale - IVA
3.01.3139 - Proventi altri servizi scolastici (pre e doposcuola...) - IVA
3.02.3264 - Fitti reali diversi
3.02.3275 - Proventi locazione posti macchina autorimesse comunali
3.02.3277 - Proventi di concessioni cimiteriali
3.02.3278 - Proventi da locazioni immobiliari di beni propri - IVA

Tipologie di entrate destinate ad alimentare F.C.D.E
3.02.3279 - Concessione servizio gestione centro diurno e microcomunità
3.02.3280 - Proventi da concessioni di beni (es: capannone aeroporto, posti auto coperti ....)
3.02.3281 – CUP - Canone Patrimoniale Unico
3.01.3108 - Sanzioni amm.ve violazione. regolamenti, ordinanze, norme ...
3.01.3109 - Sanzioni codice della strada

Non sono state considerate ai fini del calcolo le risorse che prevedono introiti che avvengono prima o contestualmente alla fruizione del servizio (diritti di segreteria anagrafe e su atti edilizi, ecc.), per i crediti da altre amministrazioni pubbliche (sovracanoni, rimborsi per personale) e sulle entrate accertate per cassa, come stabilito al punto 3.3 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011.

Per effettuare tale accantonamento si è proceduto ad effettuare la media semplice tra gli incassi e accertamenti effettuati nel periodo 2018-2022. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità risulta iscritto in bilancio con i seguenti importi:

	Stanziamenti 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
U.1.10.01.03.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte corrente	244.606,05	221.628,26	207.542,07	207.542,07
U.2.05.03.01.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Accantonamento fondo oneri futuri**

Con l'entrata a regime del nuovo ordinamento contabile l'accantonamento ai Fondi ha assunto dimensioni e rilievo di estrema importanza nella contabilità, e quindi nella gestione, degli Enti Locali. Se il Fondo crediti di dubbia esigibilità è sicuramente la forma di accantonamento più importante e rilevante, (tanto da scardinare i risultati di competenza e di amministrazione in molti Enti Locali alle prese con forti sofferenze di insoluto relative alle proprie entrate tributarie ed extratributarie) non sono poste contabili di secondaria importanza gli accantonamenti ad oneri futuri.

In questo ambito risultano in incremento le attenzioni da parte della magistratura contabile anche sul fondo oneri futuri. Il più comune è il Fondo rinnovo contratti di lavoro, che non è stato movimentato in quanto le previsioni di spesa per il Personale prevedono già gli aumenti per il rinnovo del contratto calcolati su indicazione del CELVA.

### **Accantonamenti in fondi rischi**

È stata fatta una ricognizione complessiva sul contenzioso legale tuttora in essere, quantificato l'onere presunto di chiusura per poi provvedere a costituire un apposito fondo come segue:

	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Fondo contenzioso	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

### **Fondo garanzia debiti commerciali**

L'Ente non ha costituito il fondo garanzia debiti commerciali in quanto risultano correttamente rispettati i vincoli di riduzione dello stock di debito commerciale rispetto al 31.12. a.p. e riportati i tempi medi di pagamento nel rispetto del termine massimo di 30 gg. ricezione fattura.

### **Altri fondi strutturati dall'ente**

Il Comune, a fronte delle esigenze di bilancio pluriennali ha ritenuto opportuno prudenzialmente accantonare le seguenti risorse nel bilancio di previsione:

	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Fondo incentivi per funzioni tecniche - art.113 D.lgs 50/2016	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Fondo ripristino ambientale - discarica per inerti	1.710,53	1.710,54	1.710,53	1.710,53

### **Fondo di riserva**

In base a quanto stabilito dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli enti locali stanziavano nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Inoltre la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

	Stanziamenti 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Fondo di riserva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fondo di riserva di cassa	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00

### **Spese in conto capitale**

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- Finanziamento dell'opera. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata.

- Adeguamento del crono programma. L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi. La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale

SPESE IN CONTO CAPITALE		Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
202	Investimenti fissi lordi	3.216.409,48	1.062.947,52	1.168.647,52
203	Contributi agli investimenti	6.500,00	6.500,00	6.500,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
205	Altre spese in conto capitale	-	-	-
<b>Totale spese in conto capitale</b>		<b>3.222.909,48</b>	<b>1.069.447,52</b>	<b>1.175.147,52</b>



Per un maggiore dettaglio si rimanda al punto d) della Nota integrativa.

### Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U),

con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U). Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata. Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Non sono previste spese per incremento di attività finanziarie.

### **Rimborso di prestiti**

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U). Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti.

Pag.97

	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-
Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	70.100,00	-	-
Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-
Fondi per rimborso prestiti	-	-	-
<b>Totale spese per rimborso prestiti</b>	<b>70.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Al 31/12/2024 scade l'ultima rata dell'ultimo mutuo ancora in essere, per cui si azzerà l'indice di indebitamento pro-capite.

### **Chiusura delle anticipazioni**

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia

100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio. Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Non è previsto il ricorso ad anticipazioni.

## **b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 e relativo utilizzo**

### **Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti**

#### **Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio**

La capacità di spendere secondo il programma adottato dall'amministrazione, che potremmo inquadrare sotto il concetto di "efficienza", nonché l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività che potremmo collegare al concetto di "efficacia" nonché la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile in linea con il concetto di "economicità" devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite.

Tale obiettivo fondamentale va rispettato in sede di bilancio preventivo, deve essere perseguito e mantenuto nella gestione e poi conseguito compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

In questo paragrafo, nel tentativo di fornire una corretta chiave di lettura dei bilanci degli enti locali, è utile evidenziare come il risultato di ogni esercizio non sia un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare.

L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo e gli stanziamenti del nuovo documento.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile.

#### **Sintesi dei dati finanziari a pre-consuntivo**

Il quadro evidenzia il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo.

I dati sono riferiti ad una situazione di pre-consuntivo.

Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in C/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in C/residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del pre-consuntivo, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con urgenza e ricorrere, ove la situazione lo richiedesse, all'operazione di salvaguardia degli equilibri prevista dalla norma.

*Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2023 (Verbale di chiusura)*

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio	+	4.835.283,63
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio	+	2.072.468,06
Entrate già accertate nell'esercizio	+	7.824.370,05
Uscite già impegnate nell'esercizio	-	9.473.419,07
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	-
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	+	-
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	+	-
Risultato di amministrazione dell'esercizio alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno	=	<b>5.258.702,67</b>
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio	+	1.270.791,13
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio	-	92.563,41
Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	-	-
Incremento dei residui passivi, presunto per il restante periodo dell'esercizio	+	-
Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	-
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio	-	1.537.198,16
<b>Risultato di amministrazione presunto al 31/12/</b>	<b>=</b>	<b>4.899.732,23</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione presunto</b>		
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre		916.203,84
Fondo anticipazioni liquidità		-
Fondo perdite società partecipate		-
Fondo Contenzioso		180.000,00
Altri accantonamenti		122.381,34
<b>Totale Parte Accantonata</b>		<b>1.218.585,18</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		-
Vincoli derivanti da trasferimenti		210.634,35
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		-
Altri Vincoli		-
<b>Totale Parte Vincolata</b>		<b>210.634,35</b>
<b>Totale Parte Destinata agli investimenti</b>		<b>258.777,81</b>
<b>Totale Parte Disponibile</b>		<b>3.211.734,89</b>

**c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto e altri riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione degli anni precedenti.**

**Avanzo applicato in entrata**

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

In particolare, per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione non vincolato, si conferma che l'equilibrio complessivo deve essere conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto. In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è invece consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo posto a carico dell'organo esecutivo di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. In questa ipotesi, se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, o quanto meno, al valore ufficioso di pre-consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata, e questo, fino alla concorrenza del valore corretto.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di destinazione. Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo. Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario. In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Non è prevista l'applicazione di quote di avanzo di amministrazione presunto.

**Consistenza patrimoniale**

Lo stato patrimoniale fotografa, prendendo in considerazioni i macroaggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto ufficiale si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro, applicando concetti di gestione contabile tipici della contabilità economico-patrimoniale privatistica, non sempre così coerenti con la realtà, i fini e la struttura pubblica amministrazione locale.

Per questo motivo risultano indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta dell'ente locale. Quest'ultimo importo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021
	<b>A) Crediti vs.lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione</b>	-	-
	<b>TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A)</b>	-	-
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	919,68	2.023,28
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.626,87	2.832,11
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-
5	Avviamento	-	-
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.123,77	9.273,62
9	Altre	-	1.485,60
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>16.670,32</b>	<b>15.614,61</b>
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1	Beni demaniali	19.608.734,60	17.542.688,62
1.1	Terreni	-	-
1.2	Fabbricati	981.132,86	1.001.420,93
1.3	Infrastrutture	18.627.601,74	16.541.267,69
1.9	Altri beni demaniali	-	-
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	23.086.223,22	23.527.843,67
2.1	Terreni	2.937.281,50	2.912.981,56
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.2	Fabbricati	12.962.683,73	13.121.301,23

*Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026*

a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.3	Impianti e macchinari	94.107,63	102.789,61
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	142.281,43	150.641,41
2.5	Mezzi di trasporto	182.257,62	272.863,22
2.6	Macchine per ufficio e hardware	14.699,46	20.000,42
2.7	Mobili e arredi	15.426,55	19.160,17
2.8	Infrastrutture	6.717.650,38	6.903.025,20
2.99	Altri beni materiali	19.834,92	25.080,85
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	748.453,38	2.467.478,54
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>43.443.411,20</b>	<b>43.538.010,83</b>
IV	<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
1	Partecipazioni in	68.338,45	62.989,02
a	imprese controllate	-	-
b	imprese partecipate	68.338,45	62.989,02
c	altri soggetti	-	-
2	Crediti verso	-	-
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-
b	imprese controllate	-	-
c	imprese partecipate	-	-
d	altri soggetti	-	-
3	Altri titoli	-	-
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>68.338,45</b>	<b>62.989,02</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>43.528.419,97</b>	<b>43.616.614,46</b>
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<b>Rimanenze</b>	590,62	15.053,68
	Totale rimanenze	590,62	15.053,68
II	<b>Crediti</b>		
1	Crediti di natura tributaria	649.354,76	601.313,83
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-
b	Altri crediti da tributi	649.354,76	601.313,83
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-
2	Crediti per trasferimenti e contributi	411.869,85	214.149,17
a	verso amministrazioni pubbliche	411.869,85	214.149,17
b	imprese controllate	-	-
c	imprese partecipate	-	-
d	verso altri soggetti	-	-
3	Verso clienti ed utenti	495.323,72	451.034,39
4	Altri Crediti	59.896,23	72.224,39
a	verso l'erario	196,00	8.710,00
b	per attività svolta per c/terzi	-	-
c	altri	59.700,23	63.514,39
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.616.444,56</b>	<b>1.338.721,78</b>

III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1	Partecipazioni	-	-
2	Altri titoli	-	-
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	-	-
IV	<b>Disponibilità liquide</b>		
1	Conto di tesoreria	6.408.227,79	6.301.695,82
a	Istituto tesoriere	-	-
b	presso Banca d'Italia	6.408.227,79	6.301.695,82
2	Altri depositi bancari e postali	-	-
3	Denaro e valori in cassa	-	-
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>6.408.227,79</b>	<b>6.301.695,82</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>8.025.262,97</b>	<b>7.655.471,28</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	-	-
2	Risconti attivi	-	-
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	-	-
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>51.553.682,94</b>	<b>51.272.085,74</b>

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I	Fondo di dotazione	22.450.118,81	22.450.118,81
II	Riserve	20.153.790,79	18.087.744,81
b	da capitale	-	-
c	da permessi di costruire	469.783,29	469.783,29
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni		
d	culturali	19.608.734,60	17.542.688,62
e	altre riserve indisponibili	75.272,90	75.272,90
f	altre riserve disponibili	-	-
III	Risultato economico dell'esercizio	-	-
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-25.381,66	1.797.176,58
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>42.578.527,94</b>	<b>42.335.040,20</b>
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1	Per trattamento di quiescenza	-	-
2	Per imposte	-	-
3	Altri	386.160,40	92.144,39
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>386.160,40</b>	<b>92.144,39</b>
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	-	-
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	-	-
	<b>D) DEBITI</b>		
1	Debiti da finanziamento	176.673,06	287.025,53

*Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026*

a	prestiti obbligazionari	-	-
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-
c	verso banche e tesoriere	-	-
d	verso altri finanziatori	176.673,06	287.025,53
2	Debiti verso fornitori	1.866.308,19	1.751.251,51
3	Acconti	-	-
4	Debiti per trasferimenti e contributi	163.014,11	254.543,22
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-
b	altre amministrazioni pubbliche	130.923,40	80.806,92
c	imprese controllate	-	-
d	imprese partecipate	-	-
e	altri soggetti	32.090,71	173.736,30
5	Altri debiti	200.084,55	126.068,71
a	tributari	-	-
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	-
c	per attività svolta per c/terzi	-	-
d	altri	200.084,55	126.068,71
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>2.406.079,91</b>	<b>2.418.888,97</b>
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
I	Ratei passivi	-	-
II	Risconti passivi	6.182.914,69	6.426.012,18
1	Contributi agli investimenti	6.182.914,69	6.426.012,18
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.182.914,69	6.426.012,18
b	da altri soggetti	-	-
2	Concessioni pluriennali	-	-
3	Altri risconti passivi	-	-
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>6.182.914,69</b>	<b>6.426.012,18</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>51.553.682,94</b>	<b>51.272.085,74</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-
	2) Beni di terzi in uso	-	-
	3) Beni dati in uso a terzi	-	-
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	-	-
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	-	-
	7) Garanzie prestate a altre imprese	-	-
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Parametri di deficit strutturale**

I parametri di deficit, assolvono al compito di indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale. Sono “indici” particolari previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi di governo locale e di controllo un indizio a livello statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente o, per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale. Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L'attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, che evidenzia l'effettiva capacità di riscossione dell'ente (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate, misura molto significativa ed indicativa di eventuali criticità di gestione e del grado di attenzione a questi aspetti da parte del servizio finanziario e dei responsabili.

A titolo puramente informativo si evidenzia come una eventuale situazione di deficitarietà strutturale, se presente, possa ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio.

Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile. La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

**Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario**

P1	Indicatore 1.1. - Incidenza spese rigide-ripiano disavanzo-personale e debito su entrate correnti maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 – incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente – minore del 22%		NO
P3	Indicatore 3.2 – Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 10		NO
P4	Indicatore 10.3 – sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 – sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore del 1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 – Debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1%		NO
P7	Indicatore 13.2 – Debiti in corso di riconoscimento + Indicatore 13.3. Debiti riconosciuti ed in corso di finanziamento maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate minore del 47%		NO
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI "identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242 comma 1 del TUEL			
<b>Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie</b>			<b>NO</b>

### **Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato**

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento

della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale. La tecnica, che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento. Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerto esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi. Per quanto riguarda invece la dimensione complessiva assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio. Il prospetto seguente mostra i criteri di formazione del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti del primo esercizio, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli equilibri di bilancio conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è molto importante perché identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato va ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio, dal punto di vista della logica contabile, è valida anche per gli esercizi successivi al primo.

### **Composizione del fondo pluriennale vincolato**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le

informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la

corrispondente obbligazione passiva. In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno). La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato. La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altra posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U). Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio.

<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente in spesa</i>			
<i>Tipologia Spesa</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale</i>			
<i>Tipologia Spesa</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.537.198,16	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.537.198,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata**

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima suddivisione adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo,

inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio. Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	1.537.198,16	0,00	0,00

#### **d) Elenco degli interventi programmati per spese investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili**

##### **Modalità di finanziamento degli investimenti**

Le fonti a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi). L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti. Il FPV stanziato in entrata, in definitiva, può essere paragonato al finanziamento delle spese di bilancio ottenuto applicando in entrata con la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Si tratta di due modalità che hanno origine diversa ma simile natura contabile. Si tratta, per la quasi totalità delle risorse attivabili nei diversi esercizi, di entrate con il vincolo, più o meno elevato, della "specificità di destinazione". Questo significa che la decisione di finanziare un investimento con fonti di questa natura può essere modificata, anche in presenza di future economie di spesa, solo con l'adozione di particolari procedimenti contabili, sempre adeguatamente motivati. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, gli effetti indotti dall'espansione degli investimenti sono per taluni versi sicuramente positivi, come il beneficio immediato prodotto sull'economia locale (maggiore disponibilità di lavoro) e sulla qualità dei servizi resi (disponibilità di infrastrutture migliori) ma ci possono essere anche conseguenze negative, come l'impatto che può derivare dal rimborso del prestito (quota capitale e interessi) in presenza di un'opera finanziata con il ricorso al credito oneroso di terzi.

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente contabili, relativi alle modalità di finanziamento e di imputazione contabile delle entrate di parte investimento previste e stanziate in questo bilancio, si sottolinea quanto segue:

- **Grado di copertura.** Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (cronoprogramma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- **Criterio d'imputazione.** Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso

esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;

- **Finanziamento con avanzo effettivo.** Il risultato positivo accertato con l'approvazione del rendiconto sarà destinabile al finanziamento di investimenti solo se non sussiste l'esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più elevato, come il finanziamento dei debiti fuori bilancio, il riequilibrio della gestione corrente, il fabbisogno per l'accantonamento di passività potenziali (fondo crediti di dubbia esigibilità) o l'estinzione anticipata di prestiti;
- **Permessi a costruire.** L'eventuale copertura della spesa con gli introiti di questa natura (oneri urbanizzazione) sarà effettuato con i soli crediti accertati e imputati nel medesimo esercizio, come previsto dal corrispondente principio contabile applicato. La situazione, come riportata nel prospetto successivo non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Modalità di finanziamento del bilancio investimenti nel suo complesso

	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Avanzo di amministrazione vincolato in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F.P.V. in conto capitale	1.537.198,16	0,00	0,00
Eccedenza corrente di bilancio	641.711,32	744.447,52	750.147,52
Entrate correnti destinate a conto capitale	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	875.000,00	125.000,00	125.000,00
Contributi agli investimenti da imprese	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da istituzioni private	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni materiali	69.000,00	0,00	0,00
Cessione beni materiali non prodotti e terreni	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale destinate a spesa corrente (-)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale n.a.c	0,00	0,00	0,00
Permessi di costruire	100.000,000	200.000,00	300.000,00
Entrate da mutui	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate per investimenti</b>	<b>3.222.909,48</b>	<b>1.069.447,52</b>	<b>1.175.147,52</b>

### **Principali investimenti previsti nel triennio**

La concreta attivazione di un investimento, con la relativa assegnazione del progetto o il successivo inizio effettivo dei lavori, può avvenire solo in seguito all'avvenuto perfezionamento del relativo finanziamento. Premesso ciò, il prospetto che segue, elenca gli investimenti che si prevede saranno attivati nell'intervallo di tempo considerato.

I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Fonti di finanziamento spesa 2024

M/P/M/C/A	Descrizione articolo	Previsioni anno 2024	Entrat e A.P.	FPV	Avanzo economico	OO.UU.	Contributi Specifici	Altre entrate del tit. IV e V	Avanzo di ammini .
		3.222.909,48	0,00	1.537.198,16	641.711,32	100.000,00	875.000,00	69.000,00	0,00
01022.02.20301001	CAP. 20301.1 - ATTREZZATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER UFFICI - HARDWARE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022.02.20301002	CAP. 20301.2 - ATTREZZATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER UFFICI - SOFTWARE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.02.20401009	CAP. 20401.9 - CAPANNONE AEROPORTO - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	100.000,00	0,00	28.279,01	71.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.02.20401075	Cap.20401.75-NextGenerationEU- PNRR M2C4-2.2-A MIN. INTERNO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-CUP I72C23000120001 - FOTOVOLTAICO LA CURE- SECONDO INTERVENTO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01062.02.20401076	CAP.20401.76- SpesaCorrelataAFinanziamentoEU -FondiPropri-CUP I72C23000120001- FOTOVOLTAICO LA CURE - SECONDO INTERVENTO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.03.20202001	CAP. 20202.1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.03.20502099	CAP. 20502.99 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.02.20401041	CAP. 20401.41- COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - INTERVENTI SU STABILE ADIBITO A BIBLIOTECA	90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.02.20401073	CAP. 20401.73 - AMMODERNAMENTO CAMPO SPORTIVO - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	37.390,99	0,00	37.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.20401007	CAP. 20401.7 - ARREDO URBANO - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09042.02.20401001	CAP. 20401.1 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IVA - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	3.384,41	0,00	3.384,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09042.02.20401071	CAP. 20401.71- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.I.I. SORRELEY-MAILLOD - BIM - IVA - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	75.558,79	0,00	75.558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.20401002	CAP. 20401.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	60.571,72	0,00	0,00	60.571,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.20401003	CAP. 20401.3 - SEGNALETICA STRADALE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	19.466,64	0,00	19.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.20401005	CAP. 20401.5 - STRADA SENIN/SORRELEY - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	427.194,00	0,00	427.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026*

M/P/M/C/A	Descrizione articolo	Previsioni anno 2024	Entrat e A.P.	FPV	Avanzo economico	OO.UU.	Contributi Specifici	Altre entrate del tit. IV e V	Avanzo di ammini .
10052.02.20401019	CAP.20401.19 - STRADA PALLEIN-ROUYE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	149.072,09	0,00	24.072,09	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
10052.02.20401038	CAP. 20401.38 - STRADA GRIN COUTATEPPAZ - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	800.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00
10052.02.20401047	CAP. 20401.47 - STRADA LEMERYAZ-PALLEIN - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	911.852,23	0,00	911.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.20401064	CAP.20401.64 - MARCIAPIEDI - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	210.418,61	0,00	0,00	210.418,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.20401065	CAP.20401.65 - PIAZZALE SORRELEY CENTRE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.20401066	CAP.20401.66 -PARCHEGGIO MEYSATTAZ SUD - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.20401072	CAP.20401.72- PARCHEGGIO GRANDE CHARRIERE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	70.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0	69.000,00	0,00

Fonti di finanziamento spesa 2025

M/P/M/C/A	Descrizione articolo	Previsioni anno 2025	Avanzo economico	OO.UU.	Contributi Specifici	Altre entrate del tit. IV e V	Avanzo di ammini.
		<b>1.069.447,52</b>	<b>744.447,52</b>	<b>200.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01022.02.20301001	CAP. 20301.1 - ATTREZZATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER UFFICI - HARDWARE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022.02.20301002	CAP. 20301.2 - ATTREZZATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER UFFICI - SOFTWARE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.02.20401009	CAP. 20401.9 - CAPANNONE AEROPORTO - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.03.20202001	CAP. 20202.1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04022.03.20502099	CAP. 20502.99 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.20401002	CAP. 20401.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	53.289,47	53.289,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.20401019	CAP.20401.19 - STRADA PALLEIN- ROUYE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
10052.02.20401038	CAP. 20401.38 - STRADA GRIN COUTATEPPAZ - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.20401064	CAP.20401.64 - MARCIAPIEDI - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.20401065	CAP.20401.65 - PIAZZALE SORRELEY CENTRE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.20401066	CAP.20401.66 -PARCHEGGIO MEYSATTAZ SUD - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	274.658,05	274.658,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.20401072	CAP.20401.72- PARCHEGGIO GRANDE CHARRIERE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonti di finanziamento spesa 2026

M/P/M/C/A	Descrizione articolo	Previsioni anno 2026	Avanzo economico	OO.UU.	Contributi Specifici	Altre entrate del tit. IV e V	Avanzo di ammini.
		1.175.147,52	750.147,52	300.000,00	125.000,00	0,00	0,00
01022.02.20301001	CAP. 20301.1 - ATTREZZATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER UFFICI - HARDWARE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022.02.20301002	CAP. 20301.2 - ATTREZZATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER UFFICI - SOFTWARE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.02.20401009	CAP. 20401.9 - CAPANNONE AEROPORTO - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.03.20202001	CAP. 20202.1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.03.20502099	CAP. 20502.99 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.20401002	CAP. 20401.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	48.289,47	48.289,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.20401019	CAP.20401.19 - STRADA PALLEIN-ROUYE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	381.700,50	381.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.20401038	CAP. 20401.38 - STRADA GRIN COUTATEPPAZ - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
10052.02.20401065	CAP.20401.65 - PIAZZALE SORRELEY CENTRE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	271.499,04	0,00	271.499,04	0,00	0,00	0,00
10052.02.20401066	CAP.20401.66 -PARCHEGGIO MEYSATTAZ SUD - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	66.051,87	37.550,91	28.500,96	0,00	0,00	0,00
10052.02.20401072	CAP.20401.72- PARCHEGGIO GRANDE CHARRIERE - OSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	166.106,64	166.106,64	0,00	0,00	0,00	0,00

**e) stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato – FPV – per investimenti ancora in corso di definizione**

non previsti in bilancio.

**f) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti**

**Garanzie prestate**

L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti, sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo. Dal punto di vista prettamente patrimoniale, il valore complessivo delle garanzie prestate è riportato tra i conti d'ordine della contabilità economica mentre la concessione della singola garanzia non richiede, di regalo, alcuna registrazione finanziaria né è soggetta a particolari restrizioni.

Pur in assenza di specifici vincoli, l'approccio prudente alle problematiche della gestione, che deve sempre precedere le scelte della pubblica amministrazione, può portare l'ente a preferire il possibile accantonamento di un fondo rischi tra le uscite di uno o più esercizi del triennio entrante.

L'eventuale stanziamento, a carattere facoltativo, può essere assimilato ad un'economia di bilancio volontaria, non soggetta quindi ad impegno, e collegata al rischio implicito connesso con la sottoscrizione delle garanzie verso terzi. Questo risparmio forzoso produrrà a rendiconto una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione, importo poi riservato, nella forma di avanzo vincolato, alla copertura dell'onere che potrebbe sorgere per l'eventuale escussione del debito garantito. La decisione di costituire o incrementare il fondo può essere presa all'inizio, in sede di programmazione di medio periodo, oppure nel corso dell'anno, con l'adozione di una o più variazioni di bilancio. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

L'elenco è negativo.

#### **g) oneri e impegni finanziati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o che includono una componente derivata**

Non avendo il Comune di Saint - Christophe mai fatto ricorso a strumenti di finanza derivata, non risultano oneri da prevedere in bilancio.

#### **i) elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

##### **Partecipazioni in società**

Gli enti locali hanno la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, facoltà riconosciuta dalla normativa, che indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciate alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

CF Società partecipata	Ragione sociale/ denominazione	Quota% partecipazione diretta	Quota% partecipazione indiretta
006655740072	CELVA - CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC.COOP.	1,19%	-
00521690073	IN.VA. SPA	0,0097%	-

CF Società partecipata	Ragione sociale/ denominazione	Quota% partecipazione diretta	Quota% partecipazione indiretta
00035870070	C.E.G. - SOCIETÀ COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD	0,22%	-

## j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

### Situazione contabile del nuovo bilancio

#### Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici di riferimento, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa nel rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*.

Gli stanziamenti del bilancio, continuano ad avere carattere autorizzatorio ed identificano il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere nel rispetto del *principio n.16 – della Competenza finanziaria*.

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti nel rispetto del *principio n.17 – della Competenza economica* gestendo le movimentazioni in base al piano dei conti integrato.

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore e le modificate esigenze gestionali e di programmazione lasciate alle decisioni delle Posizioni Organizzative e dei responsabili politici.

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili. Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

### Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Equilibrio economico finanziario e vincoli pareggio di bilancio			2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.469.526,77			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.138.147,68	6.005.484,12	6.006.684,12
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		5.426.336,36	5.261.036,60	5.256.536,60
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			221.628,27	207.542,07	207.542,07
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		70.100,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			641.711,32	744.447,52	750.147,52
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>641.711,32</b>	<b>744.447,52</b>	<b>750.147,52</b>

### Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Equilibrio economico finanziario spese d'investimento			2023	2024	2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.537.198,16	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.044.000,00	325.000,00	425.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		3.222.909,48	1.069.447,52	1.175.147,52
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>	<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>-641.711,32</b>	<b>-744.447,52</b>	<b>-750.147,52</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)			0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>	<b>W =</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>						

### Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, come previsto dai principi contabili, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

<b>FONDO CASSA 2024</b>	
Fondo di cassa iniziale (+)	5.464.886,95
Previsioni Pagamenti (-)	16.800.970,08
Previsioni Riscossioni (+)	14.745.114,61
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>3.409.031,48</b>

### Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità

#### Spesa per il personale

La spesa per il personale, con la sua dimensione finanziaria consistente, è forse il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. Essa rappresenta circa il 22,12% della spesa corrente.

La spesa prevede l'adeguamento teorico al nuovo contratto sulla base delle indicazioni fornite dal CELVA.

#### Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Al 31/12/2024 scade l'ultima rata dell'ultimo mutuo ancora in essere

#### Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo

annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti.

L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto).

il debito è in via di estinzione, le ultime rate di interessi, per complessivi €.120,00, scadono il 31/12/2024

## **Altre considerazioni sulla gestione e aspetti finanziari o patrimoniali monitorati**

### **Gestione dei servizi a domanda individuale**

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio ed ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge. A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente. Questa libertà di azione viene però a mancare se il comune versa in condizioni finanziarie problematiche. Gli enti locali che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, infatti, "(..)" sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi.

Il Comune di Saint-Christophe NON si trova in condizione di deficitarietà strutturale.

Per quanto riguarda la tipologia di prestazione, rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale "(..)" tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale "(..)" (D.M. 31.12.83). Lo stesso decreto elenca poi le diverse tipologie di servizi a domanda individuale che, se erogati dall'ente al cittadino, sono soggette alla corrispondente disciplina. Infatti, "(..)" le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti... "(..)" (D.M. 31.12.83).

I principali servizi a domanda individuale forniti dal Comune sono:

PREVISIONE 2024/2026			
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE			
	Entrate previste	Uscite previste	% copertura
Nettezza Urbana	€ 837.000,00	€ 837.000,00	100,00%
Mensa Scolastica	€ 115.384,62	€ 257.802,50	45,00%
Servizio idrico integrato	€ 65.573,77	€ 65.573,77	100,00%
Pre e doposcuola	€ 8.196,72	€ 24.131,15	34,00%

A decorrere dal 01/01/2024 la SEV Srl subentra nella gestione dell'intero ciclo del Servizio Idrico Integrato, per il quale, a norma di legge, è prevista la copertura del 100% del costo totale.

### **Servizi ad I.V.A.**

L'ente locale svolge attività e propone servizi nel campo istituzionale, che di diritto gli compete, rispetto alla gestione delle funzioni fondamentali, ma spesso eroga servizi che per loro natura e modalità di erogazione/fruizione hanno natura commerciale e quindi rientrano a pieno titolo in campo IVA determinando importanti riflessi a livello finanziario sul bilancio dell'ente ed a livello fiscale.

L' Imposta sul Valore Aggiunto è un'imposta erariale indiretta, introdotta dal sistema impositivo previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che colpisce i consumi attraverso l'assoggettamento a imposizione del valore aggiunto, nelle varie fasi del processo produttivo-commerciale.

Nel Comune di Saint-Christophe i servizi ad IVA rilevati e certificati a bilancio sono i seguenti:

<i>Elenco servizi commerciali (servizi ad iva) attivi nel 2024</i>
BIBLIOTECA
CIMITERO
DISCARICA
FOTOVOLTAICO
LISTE DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (residuale)
REFEZIONE
SALETTA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (residuale)

### **Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente**

La classificazione di una spesa nella categoria delle "spese correnti a carattere non permanente" di cui all'art. 187, comma 2, lett. d), TUEL determina effetti sulla struttura di bilancio e, sugli equilibri di bilancio .

Di tali spese, già definite altresì nella previgente formulazione del D.Lgs. 267/2000 "spese di funzionamento non ripetitive", piuttosto che "spese correnti una tantum", si occupa l'allegato 7 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale indica al punto 1, lett. g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi; il successivo punto 5 dell'allegato 7 elenca quali sono «in ogni caso» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi "non ricorrenti"; in particolare, sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

Appurata la mancanza di una definizione normativa specifica, esaminando il quesito il giudice contabile interpellato in più occasioni, nella delibera 30 luglio 2019, n. 83 della Corte si afferma, quanto all'individuazione del ricorrere della caratteristica di "non permanenza" della spesa, che ci si deve chiedere in che termini questa debba essere valutata e, cioè, se basti ad escluderla la sua astratta riconducibilità ex lege alle funzioni istituzionali dell'Ente, ovvero si debba procedere all'esame in concreto dei termini e delle condizioni al cui ricorrere l'Ente è chiamato a sostenerla. Più nello specifico, per la Corte è necessario che detta spesa:

- presenti gli stessi connotati di estemporaneità e imprevedibilità quali fattori qualificanti delle spese elencate all'art. 187, comma 2, TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette l'utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l'avanzo libero di amministrazione;
- non possa mai essere fissa e costante;
- manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo che dovrebbe implicarne la natura di "permanenza";
- sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune.

Dal punto di vista dell'entrata sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al d.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più

esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione;

L'evoluzione dei principi e le posizioni Arconet si sono evolute ed al pari la giurisprudenza contabile, che partendo dalle valutazioni sui proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, espressamente considerata dal principio contabile citato, con certezza, quale entrata non ricorrente, ci è posti il problema su una loro diversa imputazione destinazione contabile. Una diversa considerazione è da farsi nel caso in cui un eventuale programma di lotta all'evasione che assicuri costantemente le entrate all'ente e che sia tale da poterlo considerare una componente di carattere ricorrente, ciò anche al fine di definire correttamente il perimetro del possibile finanziamento degli investimenti, ormai ridotti dal pareggio di bilancio alle sole entrate accertate dall'amministrazione a specifica destinazione. E parimenti medesima considerazione e valutazione può essere adottata su qualsiasi entrata che seppure non ricorrente per natura lo diventi se riproposta a livello pluriennale con continuità.

### **Considerazioni finali e conclusioni**

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni. Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo. I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Nell'esercizio 2024 particolare attenzione sarà posta alla gestione dei fondi messi a disposizione dal PNNR .